

Prefettura di Pavia
P.zza Guicciardi
27100 PAVIA

OGGETTO: Richiesta di accesso diretto di consigliere comunale al sistema informatico del Comune di Arena Po (PV).

La Prefettura di Pavia sottopone a questa Commissione il quesito circa il diritto di un consigliere comunale di accedere, per lo svolgimento delle sue funzioni ai sensi dell'art. 43 del TUEL, all'intero sistema informatico del Comune, diritto che il Comune interessato (quello di Arena Po) ha negato, a tutela della riservatezza, in quanto la postazione di lavoro sarebbe coperta da password.

Sulla questione questa Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere positivo (seduta del 03.02.2009) per le argomentazioni che di seguito si riportano.

Il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. degli Enti locali) che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato".

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare *munus* espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell'operato della maggioranza).

A tal fine il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta di informazioni, poiché, diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi. Conseguentemente, gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un Consigliere comunale e le modalità di esercizio del *munus* da questi espletato.

Anche per quanto riguarda le modalità di accesso alle informazioni e alla documentazione richieste dal consigliere comunale, costituisce principio giurisprudenziale consolidato (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929) quello secondo cui il diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale non può subire compressioni per pretese esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale, con l'unico limite di poter esaudire la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità) secondo i tempi necessari per non

determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente e ciò in ragione del fatto che il consigliere comunale non può abusare del diritto all'informazione riconosciutogli dall'ordinamento pregiudicando la corretta funzionalità amministrativa dell'ente civico con richieste non contenute entro i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza.

Il ricorso a supporti magnetici o l'accesso diretto al sistema informatico interno dell'Ente, ove operante, sono strumenti di accesso certamente consentiti al consigliere comunale che favorirebbero la tempestiva acquisizione delle informazioni richieste senza aggravare l'ordinaria attività amministrativa.

All'Associazione
Via
20121 BOLLATE (MI)

OGGETTO: Preavviso di parere concernente la legittimazione del vicepresidente di un'associazione privata senza scopo di lucro a richiedere l'accesso a documenti amministrativi detenuti dalla provincia di Milano.

Con e mail del 30 settembre 2009 un'associazione privata ha chiesto a questa Commissione un parere sulla legittimità del diniego di accesso a non meglio precisati documenti amministrativi opposto dalla Provincia di Milano in quanto l'istanza di accesso era stata sottoscritta dal vicepresidente anziché dal Presidente dell'associazione che aveva delegato il primo.

In primo luogo, non v'è dubbio che il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetti anche ad enti esponenziali di interessi collettivi e diffusi, ove corroborati dalla rappresentatività dell'associazione o ente esponenziale, e dunque anche all'associazione istante.

In secondo luogo, si osserva che l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di accesso agli atti della p.a. è il presidente dell'ente, titolare del potere di rappresentanza, ovvero anche al vice presidente, cui normalmente competono funzioni vicarie, soprattutto quando, come nella specie, tale qualità sia fatta constare da apposita formale delega. Ove anche sorgessero dubbi sulla legittimazione del vicepresidente istante, l'amministrazione giammai potrebbe rigettare l'istanza, dovendo invece invitare l'ente interessato a regolarizzarla ai sensi degli artt. 6 co. 1 e 5 del d.P.R. n 184/2006.

Pertanto, pare assolutamente illegittima la motivazione posta dall'amministrazione a fondamento del diniego di accesso.

Al Comune di Asolo
c.a. Dr.ssa
Vicesegretario comunale
ASOLO (TV)
Piazza G. D'Annunzio 1
31011 ASOLO (TV)

OGGETTO: Preavviso di parere circa l'esercizio del diritto di accesso di consiglieri comunali all'ordine del giorno relativo alle sedute della Giunta Comunale.

Con e-mail del 1 ottobre 2009 il Comune di Asolo ha chiesto se un consigliere comunale abbia il diritto di visionare ed estrarre copia dell'ordine del giorno delle sedute di Giunta, atteso che a detto o.d.g., diversamente da quello delle sedute consiliari, non viene data pubblicità.

Come è noto secondo l'art. 43, comma 2, del T.U.E.L. (approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267) "i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge".

Dal citato art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 si desume in modo univoco che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti comunali che possono essere utili all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione.

La giurisprudenza del Giudice amministrativo – e in linea con essa quella di questa Commissione – è consolidata nell'ammettere, ai sensi dell'art. 22, comma 11, lett. d) della legge n. 241/90, l'accesso a tutti i documenti connessi al provvedimento definitivo anche se non hanno una autonoma rilevanza, estendendo tale diritto anche a bozze o a brogliacci (in questo senso, cfr., da ultimo, parere Commissione 3 febbraio 2009).

Alla luce della richiamata giurisprudenza non sembra quindi sussistere alcun giuridico impedimento all'accoglimento della richiesta in questione.

On.le
Presidente Gruppo Misto
Comune di Roma
Via della Greca, 5
00186 ROMA

OGGETTO: Accesso ai documenti amministrativi del Commissario delegato per l'emergenza nomadi.

Con nota n. 278 del 29 ottobre 2009 l'on.le, consigliere comunale del Comune di Roma, ha comunicato a questa Commissione:

- di avere chiesto il 12 giugno 2009, nella sua qualità di consigliere comunale e nell'esercizio delle funzioni connesse al suo mandato, al Commissario delegato per l'emergenza nomadi, di avere copia degli atti amministrativi inerenti l'affidamento del servizio di sorveglianza e di videosorveglianza nei campi nomadi della città di Roma;
- di avere ricevuto dal Commissario risposta negativa, con nota del 3 agosto 2009, per la considerazione che gli speciali poteri d'accesso del consigliere comunale previsti dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000 sono esercitabili soltanto nei confronti di enti ed istituzioni dipendenti dal comune o di gestori di servizi pubblici locali e non anche nei confronti di enti ed istituzioni statali, qual è il Commissario stesso;
- di avere impugnato il diniego dinanzi al Difensore civico, che con nota del 4 settembre 2009 ha accolto il ricorso, rilevando che detto Commissario esercita funzioni proprie del Comune di Roma, ed è quindi una articolazione del Comune, con la conseguenza che i documenti da lui detenuti nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali non potrebbero essere sottratti all'accesso dei consiglieri comunali;
- di avere peraltro ricevuto dal Commissario, con nota del 22 settembre 2009, un ulteriore diniego, confermativo del precedente, per le considerazioni già esposte.

Sulla questione viene chiesto il parere di questa Commissione, che al riguardo osserva quanto segue.

Il Commissario delegato per l'emergenza nomadi ha indubbia natura di organo straordinario dello Stato, e non del Comune. Ciò perché tale Commissario:

- 1) è nominato dal presidente del Consiglio dei ministri, per provvedere ad una situazione emergenziale che presenta aspetti di grave allarme sociale;
- 2) ha la potestà di approvare progetti, sostituendo, ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di competenza di organi statali, regionali provinciali e comunali;
- 3) è autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004, ad una serie di disposizioni legislative;
- 4) non è soggetto ad alcuna forma di controllo da parte degli organi statutari del Comune.

Da ciò discende che, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/90, il ricorso avverso il diniego avrebbe dovuto essere proposto dinanzi a questa Commissione e non già dinanzi al Difensore civico, con la conseguenza che questa Commissione non incontra ora alcuna preclusione nell'esprimere il chiesto parere.

Passando quindi all'esame del merito del diniego va rilevato che il Commissario ha negato l'accesso esclusivamente perché la domanda era fondata sulla necessità di

esercitare gli speciali poteri del consigliere comunale sanciti dal citato art. 43 e sul consequenziale dovere del Commissario, ritenuto organo del Comune, di fornire i documenti richiesti. Di conseguenza il diniego del Commissario di non aderire alla richiesta ostensiva, in quanto non rivolta ad un organo o ad un ufficio del Comune, è ineccepibile.

Resta ovviamente ferma la facoltà della richiedente di rivolgere al Commissario una nuova domanda d'accesso, secondo le norme generali di cui alla legge n. 241/90.

Dott.ssa
Segretario Comunale
Foiano della Chiana
Piazza Cavour, 1
52045 FOIANO DELLA CHIANA (AR)

OGGETTO: Accesso dei consiglieri comunali. Limiti.

Con nota n. 14499 del 29 settembre 2009 il Segretario Comunale del Comune di Foiano della Chiana ha chiesto a questa Commissione se un consigliere comunale abbia diritto di accesso all'atto di citazione per chiamata in causa di terzo notificato al proprio Comune, ovvero se tale atto rientri nell'ipotesi di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 196/2003.

Al riguardo osserva la Commissione che il citato art. 21 recita: "Il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili". Tale disposizione è evidentemente dettata a tutela della riservatezza *di terzi*, e quindi si riferisce soltanto ai dati giudiziari altrui di cui i soggetti pubblici siano eventualmente in possesso, dal momento che non sussiste nessun ostacolo al libero trattamento dei dati giudiziari propri. Ora la citazione in questione è stata notificata al Comune, e quindi fa parte dei dati giudiziari propri del Comune. Di conseguenza nulla osta al chiesto accesso, attesa l'ampiezza del diritto d'accesso riconosciuta al consigliere comunale dall'art. 43 del decreto legislativo n. 267/2000.

Unione Pedemontana Parmense
Viale Libertà, 3
43044 COLLECCHIO (PR)

OGGETTO: Domanda d'accesso agli atti da parte dei consiglieri dell'Unione Pedemontana Parmense.

Con nota del 2 ottobre scorso codesta Unione, composta dai Comuni di Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo, ha comunicato che da parte dei propri consiglieri, che godono – a norma di statuto – dei medesimi diritti previsti dal decreto legislativo n. 267/2000 per i consiglieri comunali, è stato chiesto di ottenere per e-mail copia di tutti gli atti degli organi dell'Unione, determine dirigenziali comprese; ed ha chiesto se, ad avviso di questa Commissione una richiesta siffatta, oltre tutto generica, configuri un caso di controllo generalizzato da ritenere vietato dall'art. 24, comma 3, della legge n. 241/90.

Ritiene la Commissione che, ai fini del chiesto parere, sia necessario che le venga trasmesso copia dell'atto costitutivo e dello statuto dell'Unione.

Cons. comunale
Capogruppo consiliare del comune
di Fumane
Via
37022 FUMANE (VR)

OGGETTO: Accesso ad una serie di atti del comune da parte di un consigliere comunale

Il consigliere comunale, con nota in data 17 settembre 2009, lamenta una limitazione all'esercizio del diritto d'accesso ad opera del comune di Fumane (VR) in quanto, a seguito di ripetute richieste d'accesso ad una serie di atti dello stesso ente (tra cui "ogni altro atto che abbia attinenza ai diritti dei consiglieri"), il comune, con riferimento ad alcuni documenti non specificati, ha opposto la genericità della richiesta ed, inoltre, la non accessibilità indiscriminata del protocollo generale a causa delle notizie riservate e materie coperte da segreto in esso contenute.

Il comune di Fumane, con memoria a questa Commissione, ha chiarito che a fronte delle copiose richieste d'accesso, ha adottato misure organizzative volte alla trasmissione elettronica delle delibere ai capigruppo ed ha poi invitato il ad una richiesta circostanziata di documenti individuati nella loro identità. Per quanto riguarda l'accesso al protocollo, il comune ha invece proposto una modifica all'attuale regolamento nel senso di aggiungere un ulteriore comma all'art. 26 (che attiene ai diritti dei consiglieri comunali) mirato a disciplinare le modalità dell'accesso al protocollo.

Preliminarmente va ricordato che, ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, il diritto di accesso dei consiglieri deve essere concesso nella maniera più ampia, non potendo tale facoltà subire compressioni per esigenze di natura burocratica dell'Ente, tali da ostacolare l'esercizio del suo mandato istituzionale. L'unico limite esistente è quello di poter esaudire la richiesta, qualora essa sia di una certa gravosità sia organizzativa che economica per gli uffici comunali, secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente (cfr., fra le molte, C.d.S., Sez. V, 22.05.2007 n. 929).

Ciò premesso, la Commissione ritiene, innanzitutto, in linea con la giurisprudenza amministrativa e con le proprie precedenti pronunzie, che il consigliere comunale abbia diritto di accedere al protocollo, nei limiti del segreto cui è tenuto nei casi specificamente determinati dalla legge, come previsto dal ricordato art. 43.

Se però l'accesso del consigliere è considerato dalla oramai pacifica giurisprudenza alla stregua di un diritto soggettivo funzionalizzato all'esercizio del *munus* rivestito, vanno in ogni caso ricordate anche le pronunce secondo le quali permane l'esigenza di assicurare il normale funzionamento dell'ente e, dunque, che "le istanze siano comunque formulate in maniera specifica e dettagliata e che le stesse non abbiano carattere emulativo e non aggravino eccessivamente, superando i limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità dell'amministrazione comunale (C.d.S., Sez. V, sentenza 2 settembre 2005, n. 4471).

Ancora, è stato ritenuto legittimo il diniego alla richiesta di accesso, avanzata da alcuni consiglieri comunali per ottenere un cospicuo numero di copie di "documenti ritenuti utili all'espletamento del mandato", risultata non coerente con il mandato ed i compiti definiti dalla legge per i predetti soggetti, configurandosi come una forma di

controllo specifico e non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo (così C.d.S., Sez. V, sentenza 28 novembre 2006, n. 6960).

Sulla base delle considerazioni esposte, questa Commissione esprime, infine, il parere che, nei casi in cui l'accesso non può essere garantito nell'immediatezza, rientrerà nelle facoltà del responsabile del procedimento dilazionare opportunamente nel tempo il rilascio delle copie richieste, ed il consigliere comunale avrà la facoltà di prendere visione, nel frattempo, di quanto richiesto negli orari stabiliti presso gli uffici comunali competenti.

Sig.
Via
24056 Fontanella (BG)

OGGETTO: Richiesta di parere concernente il diritto di accesso dei consiglieri comunali.

Con nota del 14 novembre 2008 il Sig., Consigliere comunale di Fontanella, rappresentava alla scrivente Commissione che il Sindaco del Comune di Fontanella – al quale aveva rivolto istanza di accesso per estrarre copia di un documento inserito al protocollo generale del Comune – aveva negato l’accesso al suddetto documento, sull’assunto che lo stesso è “sottoposto a misura di riservatezza ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 (documentazione inerente a procedimento in fase di istruttoria)” e riservandosi di rilasciare la documentazione richiesta a procedimento concluso.

Alla luce di tutto quanto sopra evidenziato il consigliere chiede alla Commissione di esprimere un parere in merito al diniego/differimento oppostogli dal Sindaco appellandosi erroneamente all’art. 10 del TUEL, che riguarda la generalità dei cittadini, mentre le funzioni e le prerogative dei consiglieri comunali sono tutelate specificamente dall’art. 43 del medesimo Testo unico.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, la Commissione ritiene, in conformità al dato normativo, agli orientamenti giurisprudenziali ed alle sue precedenti pronunce, che le richieste di accesso agli atti del Comune formulate dai consiglieri comunali, qualora rientrino nelle facoltà di esercizio del loro *munus*, non possono essere irragionevolmente limitate senza violare le prerogative connesse al mandato consiliare che essi espletano.

I consiglieri comunali, infatti, in base all’art. 43 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, hanno il diritto di accedere a tutte le notizie e le informazioni in possesso degli uffici utili all’espletamento del proprio mandato. Con tale previsione, il legislatore ha presunto che la richiesta sia compiuta per perseguire un fine pubblico la cui cura è assunta con l’investitura del mandato, ossia con lo svolgimento di una funzione volta al soddisfacimento degli interessi della collettività amministrata. Ed anche i dubbi che possono sorgere riguardo alla tutela della riservatezza dei dati richiesti dai consiglieri comunali perdono di fondamento di fronte alla chiara lettera del disposto normativo di cui al 2° comma del medesimo art. 43, laddove stabilisce che “essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

Inoltre, anche la giurisprudenza amministrativa si è ormai consolidata nel senso dell’accessibilità dei consiglieri comunali a tutti i documenti amministrativi ed alle informazioni in possesso degli uffici – senza specificare le finalità della richiesta e con loro diretta responsabilità in tema di rispetto delle esigenze di riservatezza – adottando un’interpretazione estensiva del concetto di *munus* riconosciuto in capo ai consiglieri comunali. Secondo la richiamata giurisprudenza, infatti, l’art. 43 del d.lgs. n. 267 del 2000 riconosce ai consiglieri comunali un latissimo “diritto all’informazione” a cui si contrappone il puntuale obbligo degli uffici “rispettivamente, del comune e della provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti” di fornire ai richiedenti “tutte le notizie ed informazioni in loro possesso”. Il Consiglio di Stato individua la situazione giuridica in capo ai consiglieri comunali utilizzando l’espressione “diritto soggettivo pubblico funzionalizzato”, vale a dire un diritto che “implica l’esercizio di facoltà

finalizzate al pieno ed effettivo svolgimento delle funzioni assegnate direttamente al Consiglio comunale”. Pertanto, “ogni limitazione all’esercizio del diritto sancito dall’art. 43 interferisce inevitabilmente con la potestà istituzionale del consiglio comunale di sindacare la gestione dell’ente, onde assicurarne – in uno con la trasparenza e la piena democraticità – anche il buon andamento” (C.d.S., V sezione, 2 settembre 2005, n. 4471). Tuttavia, questo non significa che il consigliere comunale possa “abusare del diritto all’informazione riconosciutogli dall’ordinamento, piegandone le alte finalità a scopi meramente emulativi o aggravando eccessivamente, con richieste non contenute entro gli immanenti limiti della proporzionalità e della ragionevolezza, la corretta funzionalità amministrativa dell’ente civico” (cfr. in tal senso l’art. 24, 3° comma, della legge n. 241 del 1990).

Pertanto, nel caso di specie, per come prospettato, si ritengono legittime le doglianze rappresentate dal consigliere comunale in ordine alle limitazioni frapposte dal Sindaco del Comune di Fontanella all’esercizio del suo diritto di accesso, dal momento che la norma di cui all’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000 accorda al consigliere comunale e provinciale *un diritto pieno e non comprimibile*, che non prevede alcun limite neppure a tutela di esigenze di riservatezza (come questa Commissione ha anche di recente ribadito con pronuncia del 3 febbraio 2009), fermo restando, tuttavia, come già si è detto, il dovere per i consiglieri medesimi di mantenere il segreto nei casi specificamente determinati dalla legge (così anche T.A.R. Sardegna – Sez. II, sentenza 30 novembre 2004, n. 1782).

Sindaco del Comune di Cossoine
Rag.
Via Vittorio Emanuele, 14
07010 COSSOINE (SS)

OGGETTO: Parere sull'accessibilità di documenti amministrativi nel corso di procedimenti giudiziari penali e contabili.

Il Comune di Cossoine, sollecitato a rilasciare alcuni documenti amministrativi relativi all'assegnazione di contributi regionali per iniziative turistiche locali da parte di un cittadino, che ha già ottenuto da questa Commissione parere favorevole all'accesso, chiede ora alcune precisazioni sulla medesima questione, formulando in particolare i seguenti quesiti:

- 1) il Comune ha o meno l'obbligo di consegnare al cittadino istante la copia di documenti già acquisiti dalla Procura della Repubblica nonché dalla Procura Regionale della Corte dei Conti nel corso di procedimenti giudiziari?
- 2) il Comune può limitare l'accesso alla sola visione dei documenti amministrativi, escludendo la consegna delle copie degli atti?
- 3) il Comune deve notificare il cittadino della richiesta di parere inoltrata a questa Commissione?

Quanto al primo quesito, come più volte affermato da questa Commissione in linea con la giurisprudenza amministrativa, il segreto istruttorio di cui all'art. 329 c.p.p. – a tenore del quale “gli atti di indagine compiuti dal p.m. e dalla polizia giudiziaria sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari” – non impedisce l'accesso ai documenti, fintanto che gli stessi siano nella disponibilità dell'amministrazione e il giudice che conduce l'indagine penale non li abbia acquisiti con uno specifico provvedimento di sequestro. Pertanto, i documenti sono accessibili qualora il giudice non abbia provveduto all'emanazione del suddetto provvedimento.

Nella specie – posto che dal carteggio trasmesso dal Comune risulta che i documenti richiesti sono stati già acquisiti dalla Procura della Repubblica con ordine di esibizione ex art 256 c.p.p., assimilabile nel suo effetto acquisitivo al sequestro probatorio – l'ente civico, ancorché abbia formato o comunque detenuto i documenti confluiti nel fascicolo delle indagini preliminari, non può consentirne l'accesso al soggetto interessato che potrà comunque rivolgersi al pubblico ministero procedente, ai sensi dell'art. 116 c.p.p., al fine di estrarre copia. In tali rilievi, deve ritenersi assorbita ogni questione sull'accessibilità degli stessi documenti, pure acquisiti dalla Procura Regionale della Corte dei Conti.

Parimenti assorbita è ogni valutazione sul secondo quesito, inerente il potere di limitare l'accesso alla sola visione, che presuppone logicamente l'accessibilità agli atti che nella specie va negata. In ogni caso, il problema relativo alla limitazione dell'accesso alla sola visione (e non anche alla estrazione di copia) per bilanciare le esigenze di accesso con quelle di riservatezza (favorevole ad essa limitazione C.d.S., Sez. VI, 9 gennaio 2004, n. 14; *contra* invece Sez. IV, 6 ottobre 1999, n. 1627) deve ritenersi superato dalla intervenuta normativa di cui alla legge n. 15 del 2005 modificativa *in parte qua* della legge n. 241 del 1990. Ed infatti in base alla nuova disciplina deve ricomprendersi nel diritto di accesso sia la visione sia il rilascio di copia del documento, e ciò soprattutto a seguito dell'abrogazione della disposizione dettata

dall'art. 24, comma 2, lettera d), nella formulazione dell'originaria legge n. 241/90, abrogazione che fa ritenere superata ogni possibilità di distinguere tra le due modalità di accesso che non si ravvisano più separabili (in termini, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 30 marzo 2006, n. 2212; T.A.R. Puglia-Bari, Sez. I, sent. 5.2.2007, n. 33).

Quanto al terzo quesito, non pare sussistere alcun obbligo dell'amministrazione di far conoscere, ove non richiesto dal cittadino, l'istanza di parere inoltrata, fermo restando che la richiesta del parere alla Commissione non sospende il termine di legge (30 gg) entro i quali l'Amministrazione è tenuta a decidere sulla domanda di accesso, trascorso il quale al silenzio la norma conferisce il valore legale tipico del silenzio-diniego facoltizzando l'interessato a rivolgersi in via impugnatoria in sede amministrativa o giurisdizionale. Infatti, i soli casi di sospensione del termine in questione sono quelli previsti dall'art. 6, commi 2 e 5, del d.P.R. n. 184/2006, concernenti istanza di accesso presentata ad amministrazione diversa o di richiesta "irregolare o incompleta".

All'Avv.
Via
71015 SANNICANDRO GARGANICO (FG)

OGGETTO: Richiesta di accesso agli atti di collaudo di edificio comunale da parte di un cittadino.

L'istante chiede a questa Commissione se sia legittimato ad accedere ai documenti amministrativi e tecnici inerenti l'appalto dei lavori di manutenzione di un edificio del Comune ove risiede nonché ad ottenere informazioni sull'avvenuto collaudo delle opere, onde poter verificare, anche per fini di incolumità pubblica, se le opere stesse siano conformi al capitolato d'appalto.

Ciò premesso, l'art. 10, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) sancisce espressamente, ed in linea generale, per i cittadini residenti il principio della pubblicità di tutti gli atti dell'amministrazione comunale e provinciale, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Tale norma, secondo la costante giurisprudenza amministrativa e le pronunce di questa stessa Commissione, viene interpretata in senso estensivo ai fini dell'accesso nei confronti degli enti locali, tanto più che l'accessibilità in senso ampio risulta funzionale ad assicurare "il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione" e, da ultimo, ad esercitare la tutela nei confronti di disposizioni lesive delle posizioni giuridiche individuali.

Poiché, nella specie, l'istante è un cittadino residente nel Comune e non paiono sussistere casi di segreto o di riservatezza, spetta il diritto di accesso agli atti e all'informazione richieste.